

(N. 1602)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1951 (V. Stampato N. 1782)

d'iniziativa del Deputato LECCISO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 MARZO 1951

Modifica del secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detenitore ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.